



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea.”.

I Consiglieri regionali

F.to On. Pierluigi Caputo

F.to On. Salvatore Cirillo

Proposta di legge recante: “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge detta disposizioni in materia esercizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in applicazione alle previsioni normative della legge 15 gennaio 1992 n. 21. Nello specifico l’intervento che ci occupa disciplina i servizi di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natanti e veicoli a trazione animale, oltre che il servizio di noleggio con conducente escludendo, chiaramente, i servizi a chiamata disciplinati, invece, dalla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale).

L’impianto della proposta di legge consta di 16 articoli di seguito descritti:

- l’articolo 1 detta le finalità della proposta di legge e l’ambito applicativo delle norme ivi contenute;
- l’articolo 2 rubricato “Competenze dei Comuni” riconosce in capo ai Comuni, nel rispetto di quanto già sancito dall’articolo 1 della legge regionale n. 35/2015, le funzioni amministrative attuative in materia di trasporto delle persone mediante autoservizi pubblici non di linea prevedendo che ogni Ente comunale si doti di un apposito regolamento in materia. Inoltre, viene prevista, per ciascun ambito comunale, l’istituzione di una commissione consultiva alla quale è affidato il compito di assicurare l’applicazione del regolamento e al contempo garantire, in ogni fase dei lavori, la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria e le associazioni degli utenti;
- l’articolo 3 rubricato “Regolamenti comunali” fissa i termini entro i quali l’Ente civico è chiamato a redigere ed adottare tale regolamento oltre ad elencare i principi, criteri, requisiti e condizioni di livello generale e particolare che tale atto deve contenere;
- l’articolo 4 rubricato “Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” prevede l’istituzione, presso l’assessorato regionale competente in materia di trasporti, di una commissione consultiva per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Alla Commissione regionale, composta da diverse personalità competenti in materia (dall’Assessore regionale ai trasporti, dal Presidente dell’Autorità regionale dei trasporti della Calabria, da un rappresentante della direzione compartimentale della Motorizzazione civile, da un rappresentante delle Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura calabresi, da un rappresentante dell’ANCI Calabria, da un rappresentante dell’UPI e rispettivamente da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali per i servizi taxi, noleggio con conducente e da un rappresentante delle associazioni degli utenti), sono affidati compiti di armonizzazione delle politiche relative al trasporto

pubblico non di linea con le altre modalità di trasporto regionale. L'obiettivo è quello di rafforzare la visione integrata del trasporto pubblico per addivenire alla costruzione di un "armonico" sistema di mobilità nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale. La partecipazione ai lavori della Commissione non dà diritto ad alcun compenso né al rimborso delle spese;

- l'articolo 5 rubricato "Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" prevede che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, gestisca il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti ad autoservizi pubblici non di linea. Per l'operatore l'iscrizione al ruolo diventa requisito essenziale per il rilascio della licenza per l'esercizio di taxi e noleggio con conducente;
- l'articolo 6 rubricato "Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", detta i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 5;
- l'articolo 7 rubricato "Domanda di iscrizione nel ruolo" disciplina le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 5 ed elenca i documenti da presentare a corredo della richiesta;
- l'articolo 8 rubricato "Modalità di svolgimento dell'esame di idoneità all'esercizio del voto", disciplina i tempi e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio, prevedendo, nell'arco dell'anno, almeno quattro sessioni di esame che, sono gestite su base provinciale dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- l'articolo 9 rubricato "Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", prevede l'istituzione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di una commissione regionale alla quale sono affidati l'istruzione delle domande di iscrizione al ruolo, la verifica periodica della permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per i soggetti già iscritti e la redazione di un elenco degli aventi diritti all'iscrizione al ruolo. La partecipazione ai lavori della Commissione non dà diritto ad alcun compenso né al rimborso delle spese;
- l'articolo 10 rubricato "Bacino di traffico comprensoriale di stazioni per il trasporto pubblico di linea, porti e aeroporti" detta disposizioni per gli operatori con licenza di taxi e di noleggio con conducente nelle aree rientranti nell'ambito delle stazioni per il trasporto pubblico di linea, dei porti e degli aeroporti operanti in Calabria;
- l'articolo 11 rubricato "Sanzione per inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio taxi" prevede le sanzioni amministrative per coloro che dotati di licenza di taxi rifiutano la prestazione nell'area per la

quale la licenza è stata rilasciata. Inoltre viene chiarito che i proventi delle sanzioni spettano ai singoli comuni;

- l'articolo 12 rubricato "Attre sanzioni amministrative" detta diverse disposizioni in materia di illeciti amministrativi disciplinando le eventuali sanzioni nei casi non rientranti nelle previsioni dell'articolo 11;
- l'articolo 13 rubricato "Norma transitoria" disciplina i termini entro i quali i Comuni devono adottare i regolamenti comunali ed i termini entro i quali le licenze in essere devono adeguarsi alle nuove disposizioni contenute nella presente proposta di legge;
- l'articolo 14 rubricato "Norma di coordinamento" detta disposizioni di coordinamento con le altre leggi in materia;
- l'articolo 15 rubricato "Clausola di invarianza finanziaria" chiarisce che le disposizioni normative contenute nella presente proposta di legge hanno carattere meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- l'articolo 16 rubricato "Entrata in vigore" fissa nel termine breve l'entrata in vigore della presente proposta di legge. L'entrata breve è giustificata dalla necessità che le nuove norme trovino immediata esecuzione al fine di permettere ai Comuni di avviare quanto di loro competenza.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale atteso che le norme ivi contenute hanno carattere squisitamente ordinamentale. Nel testo, inoltre, è precisato la partecipazione ai lavori delle Commissioni previste dagli articoli 4 e 9 non danno diritto ad alcun compenso né al rimborso delle spese.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea.”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Finalità	//	//	//
2	Competenze dei Comuni	//	//	//
3	Regolamenti comunali	//	//	//
4	Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea	//	//	//
5	Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea	//	//	//
6	Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea	//	//	//
7	Domanda di iscrizione nel ruolo	//	//	//
8	Modalità per lo svolgimento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio	//	//	//
9	Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea	//	//	//
10	Bacino di traffico comprensoriale di stazioni per il trasporto pubblico di linea, porti e aeroporti	//	//	//
11	Sanzione per inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio taxi	//	//	//
12	Altre sanzioni amministrative	//	//	//
13	Norma transitoria	//	//	//
14	Norma di coordinamento	//	//	//
15	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
16	Entrata in vigore	//	//	//

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari:

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa

Tab.2 Copertura finanziaria:

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma/ capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
	<i>///</i>	<i>///</i>	<i>///</i>
Totale	<i>///</i>	<i>///</i>	<i>///</i>

Proposta di legge recante: “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea.”.

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge detta norme in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in applicazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21, quali:
 - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
 - b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i servizi a chiamata di cui all'articolo 3, c. 2, lett. b), della Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 "Norme per i servizi di trasporto pubblico locale".

Art. 2
(Competenze dei Comuni)

1. Le funzioni amministrative attuative in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea sono esercitate dai Comuni ai sensi dell’art. 1, comma 4, legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35.

2. L’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea è disciplinato nei regolamenti comunali di cui all’art. 3.

3. I Comuni istituiscono una commissione consultiva competente in merito all’esercizio del servizio ed all’applicazione dei regolamenti, assicurando la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, delle organizzazioni sindacali del comparto dei trasporti e delle associazioni di utenti.

4. I Comuni su richiesta dei titolari di licenza del servizio di taxi o dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 21 del 1992, possono prevedere, in via sperimentale, forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni.

5. Il termine per la definizione del procedimento di cui al comma 4 è stabilita in 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 3
(Regolamenti comunali)

1. I Comuni sentita la Commissione di cui all'articolo 2, comma 3, ove istituita, entro 90 giorni dell'entrata in

vigore della presente legge, approvano i regolamenti comunali sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea.

2. Nei regolamenti di cui al comma 1, i Comuni:

a) definiscono il numero e la tipologia dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio;
- 2) entità e distribuzione territoriale della popolazione residente e presente;
- 3) estensione territoriale e relative caratteristiche morfologiche e urbanistiche;
- 4) domanda di mobilità effettiva e potenziale per i trasporti non di linea, in generale e per persone a mobilità ridotta;
- 5) distanza del Comune e delle frazioni dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché distanze delle frazioni fra di loro e dal centro urbano del Comune;
- 6) frequenza, destinazione nonché capienza dei mezzi di trasporto pubblico di linea;
- 7) presenza di attività turistiche e ricreative, di cura e soggiorno, commerciali, industriali, artigianali, culturali, sportive e sociali nel territorio del Comune e nelle zone limitrofe;
- 8) presenza di servizi socio-sanitari;
- 9) movimento passeggeri nei porti, aeroporti e altri nodi di trasporto;

b) individuano i requisiti e le condizioni per l'esercizio della professione, nonché i criteri e le modalità concernenti l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni a seguito di procedura ad evidenza pubblica;

c) stabiliscono la disciplina dei controlli periodici atti ad accertare la permanenza, in capo al titolare di licenza o autorizzazione, dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia;

d) definiscono le condizioni e le modalità relative al trasferimento della licenza o autorizzazione, nonché al possesso, in capo all'avente causa, dei requisiti allo scopo previsti;

e) determinano le modalità di svolgimento del servizio, gli ambiti operativi territoriali, le tariffe applicabili al servizio di taxi, i criteri di adeguamento automatico delle tariffe su base annuale, nonché gli orari di lavoro e i turni di riposo;

f) disciplinano le condizioni, i vincoli e gli incentivi per l'effettuazione dei servizi destinati agli utenti

portatori di handicap;

g) determinano le caratteristiche dei veicoli da destinare a servizio di taxi ed a servizio di noleggio con conducente;

h) definiscono le modalità di applicazione delle disposizioni vigenti in ordine alle targhe ed ai contrassegni di cui debbono essere dotate le autovetture adibite al servizio di taxi ed al servizio di noleggio con conducente;

i) determinano le regole comportamentali cui si deve attenere l'esercente, il servizio di taxi o il servizio di noleggio con conducente nell'espletamento della prestazione professionale;

j) regolamentano l'impiego di veicoli immatricolati per servizio di taxi e per servizio di noleggio con conducente per l'espletamento di servizi sussidiari o integrati dei servizi di linee di propria competenza;

k) determinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio di piazza, nonché la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun Comune può rilasciare, proporzionalmente al bacino di traffico comprensoriale.

3. I Comuni verificano annualmente l'idoneità dei mezzi adibiti al servizio.

Art. 4

(Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)

1. Al fine di realizzare una visione integrata del servizio di trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto è istituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di trasporti, una Commissione regionale di natura consultiva in materia di esercizio del servizio medesimo.

2. La Commissione è composta:

a) dall'Assessore regionale ai trasporti, in qualità di Presidente;

b) dal Presidente dell'Autorità regionale dei trasporti della Calabria, in qualità di Vicepresidente;

c) da un rappresentante della Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

d) da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Calabria, designato congiuntamente;

e) da un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

f) da un rappresentante della sezione regionale dell'Unione Province italiane;

g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale degli esercenti il servizio di taxi, congiuntamente designati;

h) da un rappresentante designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello

regionale degli esercenti il servizio di noleggio con conducente, congiuntamente designati;

i) da un rappresentante delle associazioni degli utenti;

l) da un rappresentante designato da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale ai trasporti e dura in carica cinque anni.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Settore regionale competente in materia di trasporti.

5. La partecipazione ai lavori della Commissione non dà diritto ad alcun compenso né al rimborso delle spese.

6. La commissione disciplina le proprie modalità di funzionamento.

Art. 5

(Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea)

1. Il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, è tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. L'iscrizione al ruolo di cui al comma 1 costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

4. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia agli aventi titolo apposito documento attestante l'iscrizione nel ruolo.

Art. 6

(Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea)

1. I requisiti richiesti per l'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 5 sono i seguenti:

a) essere residenti o domiciliati in un Comune compreso all'interno di uno degli ambiti provinciali della Regione;

- b) avere assolto gli obblighi scolastici. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessaria la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero della competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale asseverata in Tribunale;
- c) non essere attinti da misura interdittiva ai sensi degli articoli 67 e 89 bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- d) avere compiuto l'età minima prevista dalle disposizioni per la guida di autovetture e per la conduzione di natanti;
- e) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto per i conducenti di autoservizi pubblici non di linea dall'art. 116 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i..
- f) avere sostenuto, con esito positivo, l'esame per l'accertamento dei requisiti professionali con la Commissione di cui all'art. 9.

Art. 7

(Domanda di iscrizione nel ruolo)

1. Coloro i quali abbiano interesse ad essere iscritti nel ruolo di cui all'articolo 5, devono farne richiesta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
2. La domanda di iscrizione nel ruolo deve contenere:
 - a) la dichiarazione, resa e sottoscritta dagli interessati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta ai sensi dell'articolo 38 del medesimo decreto legislativo n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e).
 - b) l'istanza di partecipazione all'esame per l'accertamento dei requisiti professionali.
3. Alla domanda è allegata la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della normativa vigente.

Art. 8

(Modalità per lo svolgimento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio)

1. La commissione di cui all'articolo 9 fissa, entro il mese di marzo di ciascun anno, il calendario degli esami per l'accertamento dei requisiti professionali e stabilisce le modalità e le sedi per lo svolgimento degli esami stessi.
2. Il calendario deve prevedere, per ciascun anno, almeno quattro sessioni di esame che, di norma, saranno effettuate nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Il calendario e le indicazioni circa le modalità e le sedi di esame sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito istituzionale della

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

3. Le sessioni di esame hanno luogo su base provinciale.

4. La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura provvede a quanto necessario per lo svolgimento delle sessioni d'esame, e provvede, altresì, a dare comunicazione agli interessati circa la data e il luogo stabiliti per lo svolgimento delle sessioni d'esame. Tale comunicazione è inviata agli interessati almeno quarantacinque giorni prima della citata data, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con spese a carico degli interessati oppure attraverso posta elettronica certificata.

5. Sono ammessi all'esame i candidati che hanno prodotto, nei termini, la domanda di cui all'articolo 7 e hanno effettuato il pagamento dei diritti di segreteria di cui al medesimo articolo.

Art. 9

(Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea)

1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura opera la Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. La Commissione è composta da tre componenti nominati dal dirigente generale del dipartimento regionale competente per materia, fra i dirigenti o funzionari dello stesso dipartimento o anche tra i dirigenti e i funzionari degli altri dipartimenti regionali o degli enti pubblici che hanno competenza in materia previa intesa con gli stessi. La Commissione assolve ai seguenti compiti:

a) valuta le domande per l'iscrizione al ruolo e procede all'accertamento dei requisiti di idoneità fisica, morale e professionale;

b) verifica il permanere del possesso da parte dei soggetti già iscritti a ruolo dei requisiti di idoneità fisica, morale e professionale e verifica periodicamente il possesso dei requisiti di idoneità morale;

c) accerta mediante esame il requisito professionale con particolare riferimento:

1) alla conoscenza geografica e stradale della regione Calabria e delle aree territorialmente finitime;

2) alla conoscenza delle norme legislative e regolamentari sulla circolazione stradale e sui servizi per i viaggiatori;

3) alla conoscenza delle norme tecniche di esercizio e manutenzione dei veicoli ai fini della sicurezza dei mezzi e della tutela ambientale.

d) redige l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione al ruolo e lo trasmette alla Camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura della Regione.

3. Per ciascun componente effettivo viene nominato un sostituto, che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
5. La partecipazione ai lavori della Commissione non dà diritto ad alcun compenso né al rimborso delle spese.

Art. 10

(Bacino di traffico comprensoriale di stazioni per il trasporto pubblico di linea, porti e aeroporti)

1. Nell'ambito delle stazioni per il trasporto pubblico di linea, dei porti e degli aeroporti operanti in Calabria aperti al traffico civile sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni nel cui ambito territoriale le stazioni predette, i porti e gli aeroporti ricadono. Le stazioni, i porti e gli aeroporti operanti in Calabria, aperti al traffico civile, costituiscono bacino di traffico comprensoriale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea garantiti dai titolari delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente con autovettura (NCC) rilasciate da tutti i Comuni della Calabria.
2. Gli enti gestori delle stazioni, dei porti e degli aeroporti individuano le aree dedicate agli autoservizi pubblici non di linea e stabiliscono il canone di utilizzo delle aree di sosta, degli stalli, degli uffici e delle rimesse da parte degli esercenti gli autoservizi pubblici non di linea previo accordo con i comuni di cui al comma 1.
3. I taxi e le vetture di noleggio con conducente che effettuano il servizio nell'ambito del bacino di traffico di cui al comma 1 sono resi riconoscibili con apposita targhetta identificativa.

Art. 11

(Sanzione per inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio taxi)

1. L'esercente del servizio di taxi che rifiuti la prestazione del servizio nell'area a cui la licenza si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00.
2. Qualora l'autore dell'illecito sia sostituto alla guida o collaboratore familiare secondo quanto previsto all'art. 10 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, l'accertamento dell'illecito è contestato, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689, anche al titolare della licenza come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
3. All'applicazione della sanzione di cui al comma 1 si procede ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Ai sensi, per gli effetti e con i poteri previsti all'art. 1 della legge 689/81 e ferme restando le funzioni spettanti agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli organi di polizia municipale nei limiti della propria circoscrizione territoriale.

5. Competente all'erogazione delle sanzioni amministrative stabilite è il comune nel cui territorio l'infrazione è stata commessa.

6. I proventi relativi alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 spettano al comune.

Art. 12

(Altre sanzioni amministrative)

1. Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l'iscrizione nel Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 5 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

2. L'accertamento dell'esercizio abusivo dell'attività di trasporto di terze persone è effettuata dagli Organi competenti ed è comunicato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alla Commissione regionale di cui all'art. 9, nonché agli Uffici provinciali della Guardia di Finanza, all'UMC - Ufficio Motorizzazione Civile provinciale", all'Ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate, all'Ispettorato del Lavoro e all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

3. Chiunque eserciti il servizio di piazza in ambito aeroportuale in violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 50,00 euro a 500,00 euro.

4. Chiunque eserciti il servizio di piazza in ambito aeroportuale in assenza della licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 500,00 euro a 2.000,00 euro.

5. Le violazioni amministrative dei regolamenti comunali, di cui all'articolo 3, sono punite ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche, l'inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi, ovvero del sostituto alla guida, di un dipendente o del socio, di quanto previsto dagli artt. 2, comma 2 e 11, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'alterazione del tassametro o l'indebita percezione di somme in aggiunta alla tariffa stabilita e, da parte del titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente, ovvero del sostituto alla guida, di un dipendente, del socio, l'inosservanza di quanto previsto dagli art. 3 e 11 della medesima legge 15 gennaio 1992, n. 21, è punita:

- a) con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.500,00 alla prima inosservanza;
- b) con un mese di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla seconda inosservanza;
- c) con due mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla terza inosservanza;
- d) con tre mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla quarta inosservanza;
- e) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 5 alla quinta inosservanza.

Art. 13

(Norma transitoria)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono ad adottare i regolamenti comunali o ad adeguare quelli vigenti.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti comunali le autorizzazioni e le licenze in essere sono adeguate ai requisiti previsti nei regolamenti comunali medesimi, pena la decadenza.

Art. 14

(Norma di coordinamento)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.

Art. 15

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.